



## PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 61 del 23 dicembre 2010

### GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 288

L'anno 2010 addì 23 del mese di dicembre alle ore 09.15 in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale.

Sono presenti:

no	1 - MIOZZI GIOVANNI	Presidente
si	2 - VENTURI FABIO	Vice Presidente
si	3 - MARCOLINI STEFANO	Assessore
si	4 - SACHETTO FAUSTO	Assessore
si	5 - FRIGOTTO LUIGI	Assessore
si	6 - POZZANI RUGGERO	Assessore
si	7 - MAZZI GUALTIERO	Assessore
si	8 - AMBROSINI MARCO	Assessore
si	9 - DE BENI CARLA	Assessore
si	10 - LUCIANI MARCO	Assessore
si	11 - CAMPEDELLI SAMUELE	Assessore
si	12 - CODOGNOLA GIOVANNI	Assessore
no	13 - ZIGIOTTO GIULIANO	Assessore

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Giuliano


Il Sig. Fabio Venturi, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 9 in data 24 gennaio 2008 ad oggetto "Criteri per l'assegnazione dei cacciatori e per la conferma a soci degli Ambiti territoriali di caccia per il periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)".

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Con successiva votazione la proposta viene dichiarata, ad unanimità di voti resi in forma palese, immediatamente eseguibile stante la necessità di dare applicazione alla stessa a partire dal 1° gennaio 2011.

  
Il Presidente

  
Il Segretario generale

Il Presidente

Il Segretario generale

Oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 9 in data 24 gennaio 2008 ad oggetto "Criteri per l'assegnazione dei cacciatori e per la conferma a soci degli Ambiti territoriali di caccia per il periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)".

## La Giunta provinciale

visti:

- l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare il comma 5, che stabilisce che "sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione provinciale competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione";
- l'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che stabilisce i criteri di iscrizione dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia;
- l'articolo 5 comma 8, del regolamento di attuazione alla legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 comma g) relativamente alla competenza del Comitato direttivo dell'Ambito in merito all'iscrizione nel registro dei soci cacciatori assegnati dalla Provincia;
- l'articolo 10 del soprammenzionato regolamento di attuazione relativo all'assegnazione da parte della Provincia dei soci dei singoli Ambiti territoriali di caccia;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 9 in data 24 gennaio 2008 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei cacciatori e per la conferma a soci agli Ambiti territoriali di caccia per il periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012);

precisato, in particolare, che nello stesso provvedimento sono stati tra l'altro previsti specifici criteri per l'assegnazione dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia n. 1 "Del Garda" e n. 2 "Dei Colli", laddove la presenza dei cacciatori risulta maggiore, pur comunque non essendo ancora stata raggiunta la densità venatoria massima stabilita dalla Regione;

considerato che nelle precedenti stagioni venatorie, a seguito dell'applicazione dei sopraccitati criteri, vi sono stati una serie di contenziosi, alcuni dei quali ancora aperti, tra cui anche un ricorso al TAR Veneto;

dato atto, in particolare, che la Giunta provinciale nella seduta dell'11 dicembre 2008, ha deciso di non costituirsi in giudizio avanti al T.A.R. Veneto in ordine al ricorso avverso la deliberazione n. 9/2008, prendendo atto del parere del servizio legale, che ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare sotto il profilo della dedotta incompetenza della Provincia in ordine ai criteri per l'assegnazione dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia n. 1 e n. 2, in quanto quelli individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione impugnata si configurano come veri e propri "requisiti di ammissione", piuttosto che come "criteri di priorità", potenzialmente impedendo che sia l'indice di densità massimo a calmierare il numero dei cacciatori da assegnare ai predetti AA.TT.C.;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli)	(Giuseppe Giuliano)

ritenuto pertanto necessario modificare la deliberazione in oggetto prevedendo, quali unici requisiti di ammissione agli Ambiti territoriali di caccia, nei quali non sia stata raggiunta la densità venatoria massima, quelli stabiliti all'articolo 22, comma 1, della L.R. n. 50/1993;

ritenuto altresì opportuno rimodulare i criteri di assegnazione nel senso di assicurare un maggiore legame del cacciatore al proprio territorio, come tra l'altro previsto dalla legge n. 157/1992 ai fini di una corretta e sostenibile gestione faunistico-venatoria, limitando la possibilità di spostamento del cacciatore da un Ambito all'altro, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale e senza, naturalmente, che vengano previsti ulteriori requisiti di ammissione;

dato atto che i contenuti della presente deliberazione sono stati condivisi con gli Ambiti territoriali di caccia;

delibera


di modificare i criteri per l'assegnazione dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia per il periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale (2007/2012) approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 24 gennaio 2008 come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

*Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica*

Si esprime parere favorevole.....

Data.....

17.12.2010




*Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti*

Data.....


21.12.2010

Il Segretario generale




che si compone di n. 4 pagine.

Il Presidente



Il Segretario generale



## Criteria per l'assegnazione e conferma dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia nel periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)

### Testo vigente

### Testo modificato

#### Criteria per l'assegnazione e conferma dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia nel periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)

Dovranno presentare domanda d'assegnazione unicamente i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività venatoria che intendano:

- isciversi per la prima volta ad un Ambito territoriale di caccia o ad un altro diverso da quello già iscritto;
- ~~modificare le condizioni di adesione (prima o ulteriore scelta) ad un Ambito territoriale di caccia al quale erano iscritti nella precedente stagione venatoria.~~

Le domande dovranno pervenire, compilate in ogni parte e in marca da bollo in vigore (attualmente € 14,62) sul modello predisposto dall'ufficio provinciale competente, nel periodo gennaio - febbraio. Dovranno essere indicate oltre alle generalità, l'ordine di preferenza (~~scelta~~) ai singoli Ambiti territoriali di caccia.

La quota di iscrizione al nuovo Ambito territoriale di caccia richiesto dovrà essere effettuata successivamente, ad assegnazione avvenuta, a seguito di comunicazione.

L'ufficio competente effettuerà gli opportuni controlli e verifiche istruttorie. Non saranno accolte domande:

- incomplete;
- non rispondenti al vero.

Non saranno accolte domande pervenute oltre i

#### Criteria per l'assegnazione e conferma dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia nel periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)

Dovranno presentare domanda d'assegnazione unicamente i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività venatoria che intendano iscriversi per la prima volta ad un Ambito territoriale di caccia o ad un altro diverso da quello già iscritto.

Le domande dovranno pervenire, compilate in ogni parte e in marca da bollo in vigore (attualmente € 14,62) sul modello predisposto dall'ufficio provinciale competente, nel periodo gennaio - febbraio. Dovranno essere indicate oltre alle generalità, l'ordine di preferenza ai singoli Ambiti territoriali di caccia.

La quota di iscrizione al nuovo Ambito territoriale di caccia richiesto dovrà essere effettuata successivamente, ad assegnazione avvenuta, a seguito di comunicazione.

L'ufficio competente effettuerà gli opportuni controlli e verifiche istruttorie. Non saranno accolte domande:

- incomplete;
- non rispondenti al vero.

Non saranno accolte domande pervenute oltre i

<sup>1</sup> Solo tale elemento potrà essere preso in considerazione al fine di dimostrare di non aver esercitato l'attività venatoria nella stagione precedente (o da più annualità).



termini temporali indicati al precedente punto ad eccezione di:

- a) cacciatori abilitati nell'anno di riferimento;
- b) cacciatori che non hanno proceduto al ritiro del tesserino regionale<sup>1</sup> nella precedente stagione venatoria.

Sono soci coloro che, assegnati dalla Provincia e/o iscritti come tali negli elenchi degli Ambiti territoriali di caccia, siano in regola con il pagamento delle quote, stabilite dai relativi comitati direttivi ai sensi dei commi 11 e 12 della legge regionale n. 50/1993, e con gli adempimenti previsti dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ambito stesso.

I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 1/2007.

Per la conferma di adesione al medesimo Ambito per la successiva stagione di caccia, ~~che si intende alle stesse condizioni di scelta (1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, ecc.),~~ occorrerà effettuare il pagamento della quota associativa nel periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre. In caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza.; decorso tale termine il socio decade (articolo 5, comma 8 lettera b, legge regionale n. 1/2007).

Entro il 20 febbraio gli Ambiti territoriali di caccia trasmetteranno agli Uffici caccia provinciali l'elenco dei soci che rinnovano l'iscrizione su supporto informatico/cartaceo.

Relativamente alle istanze di nuova assegnazione, entro il mese di aprile il Settore faunistico ambientale provvederà ad emettere le relative comunicazioni ai richiedenti, agli Ambiti territoriali di caccia, alle altre province del Veneto, alle associazioni venatorie presenti sul territorio.

Per l'istruttoria delle domande di assegnazione si procederà fino al raggiungimento del limite massimo di densità venatoria definito con apposito provvedimento dalla Regione, ovvero, in

termini temporali indicati al precedente punto ad eccezione di:

- a) cacciatori abilitati nell'anno di riferimento;
- b) cacciatori che non hanno proceduto al ritiro del tesserino regionale<sup>2</sup> nella precedente stagione venatoria.

Sono soci coloro che, assegnati dalla Provincia e/o iscritti come tali negli elenchi degli Ambiti territoriali di caccia, siano in regola con il pagamento delle quote, stabilite dai relativi comitati direttivi ai sensi dei commi 11 e 12 della legge regionale n. 50/1993, e con gli adempimenti previsti dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ambito stesso.

I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 1/2007.

Per la conferma di adesione al medesimo Ambito per la successiva stagione di caccia occorrerà effettuare il pagamento della quota associativa nel periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre. In caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza.; decorso tale termine il socio decade (articolo 5, comma 8 lettera b, legge regionale n. 1/2007).

Entro il 20 febbraio gli Ambiti territoriali di caccia trasmetteranno agli Uffici caccia provinciali l'elenco dei soci che rinnovano l'iscrizione su supporto informatico/cartaceo.

Relativamente alle istanze di nuova assegnazione, entro il mese di aprile il **Servizio tutela** faunistico ambientale provvederà ad emettere le relative comunicazioni ai richiedenti, agli Ambiti territoriali di caccia, alle altre province del Veneto, alle associazioni venatorie presenti sul territorio.

Per l'istruttoria delle domande di assegnazione si procederà fino al raggiungimento del limite massimo di densità venatoria definito con apposito provvedimento dalla Regione, ovvero, in mancan-

<sup>2</sup> Solo tale elemento potrà essere preso in considerazione al fine di dimostrare di non aver esercitato l'attività venatoria nella stagione precedente (o da più annualità).

mancanza di questo, fino al raggiungimento dell'indice venatorio massimo adottato dalla Provincia.

In considerazione delle elevate densità venatorie esistenti, l'assegnazione negli Ambiti territoriali di caccia n. 1 "del Garda" e n. 2 "dei Colli", è garantita dalla Provincia di Verona alle sole istanze relative ai cacciatori residenti nella regione Veneto proprietari, possessori o conduttori di fondi agricoli inclusi nello stesso Ambito. In caso di ulteriori disponibilità di posti e comunque fino al raggiungimento dell'indice di densità venatoria massima, saranno accolti solo i cacciatori che ne faranno richiesta in base alle seguenti priorità:

- a) residenti nel territorio dell'A.T.C., con precedenza a quelli con residenza da almeno un anno;
- b) residenti in ambiti limitrofi ricadenti nel territorio della Provincia di Verona;

Nei rimanenti AA.TT.C. (n. 3 "Mincio", n. 4 "Adige", n. 5 "Tartaro" e n. 6 "Valli Grandi") l'iscrizione al primo Ambito è garantita dalla Provincia di Verona ai cacciatori residenti nel territorio della Regione Veneto (articolo 14, comma 5, legge n. 157/1992), fino al raggiungimento del limite massimo di densità venatoria come sopra definito.

Al Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia spetta la decisione in ordine all'accoglimento delle domande di tutti i cacciatori residenti fuori regione e delle domande per accedere ad un ulteriore A.T.C. (scelte successive alla prima), così come previsto dall'articolo 22 comma 3) della legge regionale n. 50/93 e dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 157/92. Il comitato direttivo, nei 30 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione delle domande, decide in merito all'accoglimento delle stesse. Conseguentemente l'A.T.C. provvederà ad inviare alla Provincia il consenso in merito

za di questo, fino al raggiungimento dell'indice venatorio massimo adottato dalla Provincia **nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 50/1993.**

**Al cacciatore residente in Regione Veneto è garantita la prima assegnazione ad un A.T.C. a condizione che lo stesso non sia, ne sia stato, socio, di alcun A.T.C. nella precedente stagione venatoria e che non sia stata raggiunta la densità venatoria massima stabilita. E' comunque garantito l'accesso ad un A.T.C. come primo e unico a livello regionale.**

Al Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia spetta la decisione in ordine all'accoglimento delle domande di tutti i cacciatori residenti fuori regione e delle domande per accedere ad un ulteriore A.T.C., così come previsto dall'articolo 22 comma 3) della legge regionale n. 50/93 e dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 157/92. **Il relativo consenso dovrà pervenire alla Provincia entro il 28 febbraio.** La Provincia assegnerà secondo le priorità indicate nell'articolo 22 della legge regionale n. 50/1993 **nel rispetto della densità venatoria massima stabilita.**

~~oltre all'elenco delle domande da assegnare e, in caso di diniego lo stesso A.T.C. provvederà a comunicare con raccomandata al richiedente il rigetto della domanda.~~ La Provincia assegnerà secondo le priorità indicate nell'articolo 22 della legge regionale n. 50/1993.

~~A partire dalla stagione venatoria 2009/2010 il cacciatore che chiede l'iscrizione a un secondo o successivo A.T.C., nel rispetto della densità venatoria massima stabilita, dovrà ottenere dal relativo comitato direttivo il consenso preventivo scritto mediante compilazione dell'apposita sezione riportata nel modello di domanda.~~

Nel tesserino venatorio regionale del cacciatore saranno indicati tutti gli Ambiti di iscrizione alla provincia di Verona come risulterà dagli elenchi dei soci iscritti trasmessi dai rispettivi Ambiti territoriali di caccia, salvo definizione in senso contrario di un eventuale contenzioso. E' fatto obbligo ai cacciatori residenti in altre Province di applicare apposito contrassegno personale d'iscrizione agli A.T.C., trasmesso dalla Provincia di Verona (o di residenza).

Per le scadenze di cui alle presenti disposizioni vale quanto segue:

- nel caso di presentazione delle domande di assegnazione agli A.T.C., presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Settore faunistico Ambientale, si fa riferimento all'orario di apertura al pubblico. Se il giorno indicato è festivo o di chiusura degli uffici riceventi, il termine si intenderà automaticamente spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Se la trasmissione avviene a mezzo servizio postale farà fede il timbro dell'Ufficio di partenza;
- nel caso di pagamento delle quote di conferma di iscrizione a socio, se il giorno indicato è festivo o di chiusura degli uffici postali, il termine si intenderà automaticamente spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.


Il cacciatore che chiede l'iscrizione ad un **ulteriore** A.T.C. dovrà ottenere dal relativo comitato direttivo il consenso preventivo scritto mediante compilazione dell'apposita sezione riportata nel modello di domanda.


Nel tesserino venatorio regionale del cacciatore saranno indicati tutti gli Ambiti di iscrizione alla provincia di Verona come risulterà dagli elenchi dei soci iscritti trasmessi dai rispettivi Ambiti territoriali di caccia, salvo definizione in senso contrario di un eventuale contenzioso. E' fatto obbligo ai cacciatori residenti in altre Province di applicare apposito contrassegno personale d'iscrizione agli A.T.C., trasmesso dalla Provincia di Verona (o di residenza).

Per le scadenze di cui alle presenti disposizioni vale quanto segue:

- nel caso di presentazione delle domande di assegnazione agli A.T.C., presentate direttamente all'Ufficio protocollo **del Servizio tutela** faunistico ambientale, si fa riferimento all'orario di apertura al pubblico. Se il giorno indicato è festivo o di chiusura degli uffici riceventi, il termine si intenderà automaticamente spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Se la trasmissione avviene a mezzo servizio postale farà fede il timbro dell'Ufficio di partenza;
- nel caso di pagamento delle quote di conferma di iscrizione a socio, se il giorno indicato è festivo o di chiusura degli uffici postali, il termine si intenderà automaticamente spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Letto e sottoscritto.

  
Il Presidente

  
Il Segretario generale


---

Affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia in data 30 DIC 2010 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Rep. N. 627

Verona, li 30 DIC 2010

Il responsabile della pubblicazione




---

#### Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 GEN 2011 in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia, ai sensi di legge.

Verona, li 10 GEN 2011

Il responsabile



---

#### Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del responsabile della pubblicazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 30 DIC 2010 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Verona, li 17 GEN 2011

Il responsabile

